

TRASFERIMENTI POLIZIA POSTALE

Vinto ricorso al TAR

I trasferimenti alla Polizia Postale devono seguire le regole previste per la mobilità ordinaria, questo è in sintesi quanto sancito da una sentenza molto chiara e ben argomentata del TAR Liguria (Sent. n. 889/2019).

Il giudice amministrativo ha statuito che un eventuale trasferimento in deroga ai criteri stabiliti dalla stessa amministrazione deve essere ben motivato, per poter derogare i criteri stessi.

In particolare non possono essere avvallati trasferimenti che prevedano scavalchi di graduatoria, ed, *ergo*, di trasferimento di operatori di polizia con minore anzianità di sede e, in linea generale, senza alcuna valutazione dei criteri prestabiliti e della graduatoria in entrata.

Tutto ciò non è compatibile con un contesto di trasparenza e di legittimità proprio della pubblica amministrazione.

Infatti la sentenza del TAR Liguria ha annullato il provvedimento di trasferimento di un agente, ultimo in graduatoria, a favore del ricorrente. Quest'ultimo aveva una diversa anzianità di reparto (24 anni contro 6 mesi), una diversa anzianità di ruolo (31 anni contro 1 anno).

Inoltre, lo stesso ricorrente al momento della domanda: era in possesso di un'ottima formazione informatica, di buona conoscenza della lingua inglese, titolare della qualifica di Responsabile ICT, referente informatico presso il proprio ufficio ed aveva frequentato vari corsi di aggiornamento in materia di *cyber-crime*. *Curriculum* che, comunque, doveva essere comparato con quello del giovane collega.

In primo luogo, il TAR Liguria ha annullato il trasferimento perché ritenuto arbitrario e non corredato da una adeguata motivazione, ossia di una motivazione che tenga conto non solo delle ragioni di favore riconosciute in capo al contro-interessato, ma anche dei motivi per i quali l'odierno ricorrente sarebbe stato considerato privo delle competenze professionali richieste.

In secondo luogo, sempre il Tar riconosce che la P.A. nonostante le previsioni di criteri, quest'ultimi non sono stati, nel caso in esame, rispettati, anzi in base agli stessi il Ministero non avrebbe potuto disporre il trasferimento a danno del ricorrente.

Le ragioni del ricorrente sono apparse talmente evidenti che il giudice ha addirittura stabilito che l'amministrazione dovrà rifondere tutte le spese di giudizio del ricorrente.

L'Amministrazione è tenuta al rispetto della trasparenza e del principio del buon andamento e non deve obbligare i propri appartenenti a dover ricorrere al giudice per far valere le proprie ragioni.

Auspichiamo che quanto sancito dal TAR venga pienamente recepito dall'Amministrazione e possa servire perché le assegnazioni di personale negli Uffici della specialità della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni siano finalmente regolamentate nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Stefano PAOLONI -